

**Manovra anti-crisi.** L'intreccio con l'accertamento sintetico sulla base delle vecchie circolari

# Scudo a prova di verifiche

## Preclusione ampia per i controlli con il redditometro

**Carlo Nocera**

■ I destini dello scudo e del redditometro, ma più in generale degli effetti complessivi della definizione sull'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria si sono incrociati già nel 2001, quando l'agenzia delle Entrate ha sostenuto la preclusione degli accertamenti sempreché relativi a "imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione. Una preclusione operante automaticamente, ossia senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione (circolare 99/E del 2001).

### L'intreccio

Più specificamente, il riverbero dello scudo sul redditometro è stato oggetto di un successivo e immediato intervento dell'agenzia delle Entrate che, appena il giorno dopo, con un ulteriore intervento di prassi puntualizzò la portata onnicomprensiva della preclusione degli accertamenti.

La circolare 101/E del 2001, ha infatti chiarito che, con riferimento all'affermazione riportata nella circolare n. 99/E/2001, secondo cui è precluso l'accertamento tributario in tutti i casi in cui, anche in astratto, sia possibile ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, l'effetto preclusivo dell'accertamento può essere opposto anche nei confronti di accertamenti di tipo "sintetico", come nell'ipotesi di contestazioni basate su elementi di capacità contributiva induttivamente espressi da spese o investimenti che si siano manifestati successivamente all'emersione delle attività detenute all'estero.

In proposito, quindi, tanto il "vecchio" quanto il "nuovo" scudo fiscale assolvono a due distinte funzioni: la prima, di carattere generale, ravvisabile nella sanatoria delle violazioni commesse

in materia di monitoraggio fiscale (Dl 167/90) e la seconda, a carattere specifico, di "riabilitazione" delle somme oggetto di definizione con facoltà del contribuente di disporre a proprio piacimento e al riparo delle sanzioni, come espressamente previsto dalla legge.

Questa riabilitazione, calata nel contesto dell'accertamento "sintetico", quindi sia quello derivante dalla contestazione del tenore di vita sia quello ascrivibile agli incrementi patrimoniali, tecnicamente deve essere qualificato come una disponibilità finanziaria che permette al contribuente la disponibilità di beni o servizi indicatori di capacità contributiva oppure l'incremento del proprio patrimonio.

Si ricorda che l'amministrazione ha ritenuto che con lo scudo restavano salve le contestazioni inerenti spese o investimenti manifestati «anteriormente» all'emersione delle attività detenute all'estero. Da qui si è sostenuto che la preclusione non era (e non sia) destinata a operare nei confronti dell'accertamento sintetico se questo avesse riguardato annualità coperte dalla scudo, ossia con riferimento a spese o investimenti manifestati "anteriormente" all'emersione.

### Il punto critico

Si può però sostenere che la preclusione degli accertamenti opera, per così dire, "a monte", per essere riferibile a tutte quelle fattispecie in cui, anche astrattamente, sia possibile ricondurre gli imponibili accertati a quanto oggetto dell'emersione. Un occultamento di materia imponibile negli anni scorsi potrebbe quindi aver avuto sia l'effetto di costituire e alimentare depositi all'estero sia di aver permesso al contribuente persona fisica il sostenimento di un tenore di vita o un incremento patrimoniale in contrasto con le proprie risultanze fiscali: e in tutte e due le circostanze la tutela dello scudo, ossia la preclusione degli accertamenti, dovrebbe essere destinata a scattare, non essendo contemplato, in proposito, un dovere di

ricostruzione della correlazione tra l'attività evasiva "nostrana" e la costituzione all'estero delle disponibilità finanziarie.

### LOTTA ALL'EVASIONE

## Magistro: il 50% dei nostri rilievi subito all'incasso

ROMA

■ «Almeno la metà dei nostri accertamenti finisce con il riconoscimento da parte del contribuente delle ragioni dell'amministrazione e l'adesione alla richiesta fiscale». Lo ha ricordato il direttore centrale Accertamento dell'agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, nel corso di un'intervista a Radio Rai. Quanto alla questione dei tempi lunghi che intercorrono fra l'accertamento e l'effettivo recupero delle somme accertate, secondo Magistro sono dovuti anche al forte tasso di «litigiosità che esiste nel nostro paese, non solo in ambito fiscale».

Una valutazione positiva è stata data da Magistro anche alla collaborazione dei comuni con l'agenzia delle Entrate nella lotta all'evasione, alla quale vanno ascritti già primi positivi risultati come dimostrato dai controlli effettuati agli stabilimenti balneari della Riviera romagnola. Il punto di forza dell'intervento dei comuni è il fatto che essi «possono fare molto - afferma Magistro - perché conoscono la situazione sul territorio e possono fare segnalazioni». E lo stesso Magistro ha ricordato come l'Agenzia sta già sviluppando accordi di scambio di informazioni con i Comuni, un meccanismo che ha iniziato a funzionare «nella riviera romagnola, dove sono arrivate decine di segnalazioni» ora in corso di verifica.

Quanto all'efficacia della lotta all'evasione nel quadro normativo attuale, Magistro ha affermato che «le regole non so-

no cambiate in modo radicale e sono adeguate» così come «gli strumenti, perché quelli che abbiamo sono sufficienti». Il problema, secondo Magistro, è più nell'organizzazione del lavoro, problema che si è affrontato «con una riorganizzazione che sta dando risultati».

